

Codice A1814B

D.D. 1 agosto 2025, n. 1533

Concessione demaniale e autorizzazione idraulica (P.I. 1651) per attraversamento Torrente Ossona con posa di canaletta e infrastruttura per fibra ottica - Ponte sul Torrente Ossona lungo la S.S. n. 10 dal km 114+040 al km 114+056 nel Comune di Tortona (AL). Richiedente: Società ULTRANET S.r.l. Via Santa Sofia, 27 - 20122 Milano.



ATTO DD 1533/A1814B/2025

DEL 01/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione demaniale e autorizzazione idraulica (P.I. 1651) per attraversamento Torrente Ossona con posa di canaletta e infrastruttura per fibra ottica – Ponte sul Torrente Ossona lungo la S.S. n. 10 dal km 114+040 al km 114+056 nel Comune di Tortona (AL). Richiedente: Società ULTRANET S.r.l. Via Santa Sofia, 27 – 20122 Milano.

Con nota acquisita ns. prot. n. 23135 del 20/05/2025, il sig. Stefano Pizzocarò in qualità di Legale rappresentante della Società di telecomunicazioni ULTRANET S.r.l. con sede legale in Via Santa Sofia, 27 – 20122 MILANO P. Iva 09166810961, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per l'attraversamento del Torrente Ossona con posa di canaletta e infrastruttura per fibra ottica staffata sul lato di valle del ponte lungo la S.S. 10 dal km 114+040 al km 114+056 nel Comune di Tortona (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del geom. Alberto Cipolla, iscritto al n. 2562 del Collegio Provinciale dei Geometri di Genova, costituiti da tavole grafiche e relazione tecnica, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere.

L'intervento, come riportato negli elaborati tecnici allegati, consiste nella posa di una nuova canaletta in vetro resina contenente bundle del diametro di 63 mm di 9 mini tubi, da ancorare al manufatto mediante staffe in acciaio zincato sul lato di valle del ponte lungo la S.S. n. 10 dal km 114+040 al km 114+056.

Il settore esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con nota prot. n. 27385 del 18/06/2025 ha avviato il procedimento e contestualmente inviato avviso di presentazione della domanda di concessione, ai fini della sua pubblicazione, all'Albo pretorio telematico del Comune di Tortona. Decorsi i termini di cui sopra non sono pervenute al Settore osservazioni od opposizioni di sorta.

Vista la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016, con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

Considerato che, a seguito dell'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali allegati all'istanza la realizzazione dell'opera in oggetto, non essendo prevista alcuna variazione dello stato dei luoghi, né modifiche o riduzioni dell'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua, può ritenersi ammissibile con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tenuto conto che ULTRANET s.r.l. ha provveduto a richiedere in data 24/04/2025 ad ANAS in qualità di proprietario del ponte, il benessere alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Richiamato integralmente quanto previsto nell'Allegato A della D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016, che qualora emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni trenta sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che, come recepito dalla Tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018, il rilascio di concessioni ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica è esente dal pagamento dei canoni demaniali, in applicazione del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024 *"Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"*;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;

- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.Lgs. 1 Agosto 2003 n. 259,, Codice delle telecomunicazioni elettroniche".;

determina

- di autorizzare, ai sensi del r.d. 523/1904, ai soli fini idraulici (P.I. 1651), la Società di telecomunicazioni ULTRANET S.r.l. con sede legale in via Santa Sofia, 27 – 20122 MILANO – P. Iva 09166810961- alla posa di nuova canaletta contenente cavi in fibra ottica staffata sul lato valle del ponte sul Torrente Ossona lungo la S.S. 10 dal km 114+040 al km 114+056 nel Comune di Tortona (AL), subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) i lavori relativi alla posa della canaletta contenente i cavi in fibra ottica dovranno essere effettuati dal piano stradale e senza l'accesso e il transito nel torrente Ossona con mezzi meccanici; dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, restando il soggetto autorizzato unico responsabile degli eventuali danni cagionati al manufatto esistente durante la realizzazione dell'opera;
- 2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 4) lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- 5) il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite da questo Settore, corredata da documentazione fotografica raffigurante quanto realizzato;
- 6) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto

questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;

7) qualora, come previsto nell'Allegato A della D.D. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;

8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;

9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme;

11) la realizzazione dell'intervento potrà avvenire solo dopo il formale assenso di ANAS, proprietaria del manufatto ospitante.

- Di concedere alla Società di telecomunicazioni ULTRANET S.r.l. l'occupazione delle aree demaniali per il nuovo attraversamento del Torrente Ossona con cavi in fibra ottica posati in nuova canaletta staffata sul lato di valle del ponte sul Torrente Ossona lungo la S.S. 10 dal km 114+040 al km 114+056 nel Comune di Tortona (AL), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

- Di stabilire:

A. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

B. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;

C. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;

D. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

- Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

- Di prendere atto che il concessionario, ai sensi del D.Lgs n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), recepito dalla Tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018, è esonerato dal

pagamento del canone.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori
Grazia Pastorini
Marcello Goldini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti*

Schema di Disciplinare di concessione per la realizzazione dell'attraversamento del Torrente Ossona con cavi in fibra ottica posati in nuova canaletta in vetroresina sul lato di valle del ponte sul Torrente Ossona lungo la S.S. n.10 dal km 114+040 al km 114+056 nel Comune di Tortona (AL), rilasciato alla Società di telecomunicazioni ULTRANET S.r.l. con sede legale in via Santa Sofia, 27 – 20122 MILANO P.Iva 09166810961 nella persona del Legale rappresentante

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la realizzazione dell'attraversamento del Torrente Ossona con cavi in fibra ottica posati in nuova canaletta in vetroresina staffata sul lato di valle del ponte sul Torrente Ossona lungo la S.S. n.10 dal km 114+040 al km 114+056 nel Comune di Tortona (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n. ____ del __/__/____, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 30 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2055.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. Il concessionario esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità del manufatto ospitante. Qualora siano eseguiti interventi di adeguamento idraulico o di rimozione del manufatto ospitante, il concessionario ha l'obbligo di adeguare o rimuovere, a sua cura e a sue spese, l'infrastruttura concessa. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 **Canone e deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi del D.Lgs n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), recepito dalla Tabella di cui all'allegato A della l.r. 19/2018, è esonerato dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Art. 6 **Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 **Elezione di domicilio e norme finali**

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società di telecomunicazioni ULTRANET S.r.l. in via Santa Sofia, 27 – 20122 MILANO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria lì,

Firma del concessionario

*(firmato in digitale)**

L'Amministrazione concedente
Il Dirigente del Settore

*(firmato in digitale)**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.